DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1989

relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di escavatori idraulici originari del Giappone (Boeg-Thomsen A/S)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(89/259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) In data 4 luglio 1985, con il regolamento (CEE) n. 1877/85 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di escavatori idraulici, il cui peso complessivo è compreso tra 6 t e 35 t, originari del Giappone. L'aliquota del dazio applicabile alla società Kobelco-Kobesteel Ltd (in seguito denominata Kobelco) è stata fissata a 31,9 %.

(2) Nel periodo ottobre 1985 - settembre 1986 la società danese Boeg-Thomsen, Vipperød, ha presentato, in qualità di importatore indipendente, quattro domande di restituzione di dazi antidumping definitivi pagati per l'importazione di sei escavatori idraulici prodotti ed esportati dalla Kobelco. L'importo complessivo di cui si chiede la restituzione è di [. . .] Dkr [3]. Le domande sono state presentate alle autorità doganali danesi che a loro volta le hanno inviate alla Commissione. È stato chiesto al richiedente di comunicare per ciascuna domanda le informazioni necessarie al fine di calcolare il valore normale nei sei mesi precedenti la data dell'importazione, in conformità del punto I.B, lettera a) della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping [4].

(3) Dopo aver chiesto ed ottenuto informazioni oppure documenti ritenuti necessari per completare la pratica, la Commissione ha verificato presso la sede giapponese della Kobelco le informazioni relative al valore normale comunicate dalla società stessa a nome del richiedente.

(4) Il richiedente è stato informato dei risultati provvisori della verifica e ha avuto l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni.

(5) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha reso noto il proprio parere sulla questione. Gli Stati membri non hanno formulato obiezioni.

B. ARGOMENTAZIONE DEL RICHIEDENTE

(6) Il richiedente ha essenzialmente affermato di aver pagato un prezzo all'esportazione nettamente superiore al valore normale.

C. RICEVIBILITÀ

(7) Le domande sono ricevibili, in quanto sono state presentate in conformità dei regolamenti antidumping della Comunità ed entro i termini fissati.

D. FONDATEZZA

(8) Le domande devono essere parzialmente accolte. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio [5], nonché dell'articolo corrispondente del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'importatore che chiede la restituzione di un dazio antidumping deve provare che il margine di dumping ha subito variazioni nel periodo di riferimento corrispondente alle importazioni per le quali è stato pagato il dazio. I calcoli del margine di dumping effettivo, in linea di massima, devono essere effettuati con lo stesso metodo applicato nella prima inchiesta [6], in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione delle medie ponderate.

---

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 1.
(3) Nel testo della presente decisione, destinata alla pubblicazione, sono state omesse alcune cifre in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88, relativo al trattamento riservato delle informazioni.
(4) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.
(5) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(6) Punto 2, lettera b) della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping.

(9) Nella fattispecie un margine di dumping medio applicabile indistintamente a tutti i modelli immessi in libera pratica nella Comunità nello stesso periodo di riferimento era stato calcolato confrontando il valore normale di ciascun modello in base ad una media mensile ponderata con i prezzi all'esportazione dello stesso modello praticati nei mesi corrispondenti e prendendo in esame singole transazioni [1].

La Commissione ritiene che le informazioni fornite dal richiedente in merito ai prezzi all'esportazione e dall'esportatore riguardo ai valori normali dei diversi modelli siano sufficienti per calcolare correttamente il margine di dumping medio effettivo. Per ciascun periodo di riferimento corrispondente a una domanda è stato in tal modo calcolato un margine di dumping confrontando, transazione per transazione, il valore normale medio di ciascun modello con il prezzo all'esportazione pagato per le singole forniture della Kobelco immesse in libera pratica nella Comunità nel periodo di riferimento in questione.

È stato in tal modo rilevato che, nei diversi periodi di riferimento, ad esclusione del primo, il margine di dumping iniziale era stato progressivamente ridotto oppure eliminato e che pertanto il margine di dumping medio effettivo era inferiore all'importo dei dazi riscossi. Tale diminuzione è dovuta essenzialmente all'aumento dei prezzi all'esportazione, che tuttavia è stato sempre sufficiente per eliminare interamente il margine di dumping.

E. IMPORTO DA RESTITUIRE

(10) L'importo che deve essere restituito alla società Boeg-Thomsen A/S, corrispondente alla differenza tra l'importo dei dazi riscossi e il margine di dumping effettivo, è pari a [. . .] Dkr,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Boeg-Thomsen A/S, Vipperød, sono accolte sino alla concorrenza di [. . .] Dkr. Per gli importi che superano tale cifra le domande di restituzione sono respinte.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 è restituito dalle autorità competenti della Danimarca.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno di Danimarca e alla società Boeg-Thomsen A/S, 4390 Vipperød.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] Regolamento (CEE) n. 1877/85, punto 9.